Le Società di Capitali

La S.p.a. – *Tipologie*

TIPOLOGIE DI S.P.A.

→ S.P.A. "CHIUSE" (modello base)

→ S.P.A. "APERTE" → S.P.A. CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

→ Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante

(parametri fissati da reg.to Consob):

1. 200 azionisti non di controllo con almeno il 5% c.s.
2. assente possibilità di redigere bil. abbr.
3. azioni oggetto di sollecitazione, o collocamento, o negoziate su sistemi di scambi organizzati, o emesse da banche e acquistate presso loro sedi

→ Società con azioni quotate in mercati regolamentati

La S.p.a. – *Costituzione*

La costituzione si articola in due fasi:

- la stipulazione dell'atto costitutivo per **atto pubblico** (la forma è sanzionata a pena di **nullità** in base all'art.2328 2°comma c.c.**)**
- la successiva iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese

La società può essere costituita **per contratto o per atto unilaterale**.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione della forma giuridica prescelta (e non può essere identica a quella di altra società esercitante la stessa attività economica - ex art. 2567 è applicabile art. 2564).

L'atto costitutivo deve contenere, oltre alla denominazione sociale e all'indicazione della sede, le generalità dei soci fondatori, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, l'oggetto sociale, il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, le norme secondo le quali devono essere distribuiti gli utili e la durata sociale.

La S.p.a. – *Costituzione*

CAPITALE SOCIALE (art. 2327)	Ammontare minimo elevato a 50.000 Euro.
CONFERIMENTI IN DANARO (art. 2342)	Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25 per cento dei conferimenti in danaro.
CONFERIMENTI IN NATURA (art. 2343)	Relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.
TERMINE PER L'ISCRIZIONE (art.2331)	Ridotto a 90 giorni il termine entro cui deve avere luogo l'iscrizione nel R.I. (dalla stipula dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni).

La S.p.a. – *Costituzione*

DURATA DELLA SOCIETA' (art. 2328)	⇨ Prevista espressamente la costituzione di s.p.a. a tempo indeterminato (diritto di recesso del socio).
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' (art. 2331)	⇨ Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è vietata l'emissione delle azioni.
OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE (art. 2331)	⇨ Illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi: ➢ coloro che hanno agito; ➢ il socio unico fondatore o i soci che hanno autorizzato; ➢ la società, se ha approvato l'operazione dopo l'iscrizione.

La S.p.a. – *Costituzione*

L'art. 2331 stabilisce che per le **operazioni compiute prima dell'iscrizione** la società - una volta costituita - risponderà dell'operazione qualora:

- abbia approvato le stesse;
- le operazioni fossero necessarie per la costituzione (in siffatta ipotesi purchè l'atto costitutivo abbia espressamente previsto che le relative spese fossero a carico della società quantificandone anche il relativo importo);
- tutte le volte che si accolli (in via cumulativa) le eventuali spese.

In ogni caso rispondono coloro che hanno agito nonché i soci che hanno deciso, autorizzato, consentito il compimento dell'operazione

Disciplina applicabile in via analogica anche ad operazioni compiute prima della stipula dell'atto costitutivo (orientamento giurisprudenziale)

Restituzione da parte della banca dei decimi versati:

- **agli amministratori** che dimostrino l'avvenuta iscrizione (mediante certificato camerale)

oppure

- **ai sottoscrittori** che dimostrino la non iscrizione dopo la scadenza del termine di 90 gg. dalla stipula dell'atto costitutivo o dal successivo rilascio delle necessarie autorizzazioni
  (non ammessa, invece, restituzione nel caso di risoluzione consensuale del contratto da parte di tutti i soci, essendo le somme depositate indisponibili anche a garanzia dei terzi per le spese di costituzione)

La S.p.a. – *Costituzione*

- L'art. 2328 I° comma c.c., ammette la costituzione di una società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore
- Per le obbligazioni sociali risponde la sola società salve due specifiche eccezioni in cui sorge **nell'ipotesi di insolvenza della società** una responsabilità **illimitata** - seppur **sussidiaria** - dell'unico socio per le obbligazioni sorte **nel periodo** in cui tutte le azioni erano allo stesso appartenute:

  - inosservanza delle specifiche forme pubblicitarie previste dall'art. 2362 c.c. (articolo che prevede l'obbligo per gli amministratori di depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell'unico azionista);

  - inosservanza delle norme previste per la liberazione dei conferimenti dell'unico azionista (art. 2342 c.c. comma II° e IV° che prevedono l'obbligo del versamento integrale dei conferimenti).
- I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a suo favore sono **opponibili** ai creditori solo se risultano **dal libro delle adunanze** del cda o da **atto scritto con data certa** anteriore al pignoramento (art. 2362, u.c.)

Patti parasociali (artt. 2341 bis/ter)

Finalità: stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società

Mediante:

- l'esercizio concordato del diritto di voto (sindacato di voto)
- limiti al trasferimento delle azioni (sindacato di blocco)
- esercizio anche congiunto di influenza dominante sulla società

Disciplina generale

- Durata non superiore a cinque anni; rinnovabilità alla scadenza;
- In assenza di termine di durata, diritto di recesso con preavviso di 180 giorni

Disciplina ulteriore per le sole società aperte:

- Obbligo di comunicazione in apertura di assemblea (a pena di impugnabilità della delibera)

La S.p.a. – *Le azioni*

VALORE NOMINALE (art. 2346)	E' possibile emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale (comunque ricavabile da ammontare capitale/ numero di azioni – 2328, nn. 4 e 5)
PROPORZIONALITA' (art. 2346)	E' derogabile il principio di proporzionalità tra partecipa-zione sociale e conferimento.
EMISSIONE DELLE AZIONI (art. 2346)	Nelle *società con azioni* <u>*non*</u> *quotate* lo statuto può escludere l'emissione delle azioni, salvo diversa disposizione di leggi speciali.

La S.p.a. – *Le azioni*

CATEGORIE DI AZIONI

La s.p.a. può creare:

- azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie anche in relazione alle perdite (*postergate* - art. 2348 – subiscono rid. cap. dopo le altre);
- azioni "*correlate*" ai risultati di un determinato settore di attività (art. 2350);
- azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (sospensive) non meramente potestative (art. 2351); non oltre la metà del capitale sociale;

La S.p.a. – *Strumenti finanziari*

L'art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di **diritti patrimoniali o anche amministrativi** a seguito di un **apporto** anche di **opera** o servizi; la differenza tra apporto e conferimento spiega il riferimento a opera e servizi.

La previsione normativa lascia all'autonomia statutaria la scelta in merito al contenuto da attribuire ai nuovi titoli partecipativi, intervenendo con norma imperativa solamente per stabilire che:

- - ad essi **non** può essere attribuito il diritto di **voto nell'assemblea generale** degli azionisti
- - nel caso in cui vi siano **diverse categorie** "di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata" previsione, quest'ultima, accompagnata dalla disposizione secondo cui "alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie".

La S.p.a. – *Le Obbligazioni*

EMISSIONE ⇨ Competenza degli amministratori, salvo diversa disposizione (art. 2410).

LIMITE ⇨ La società può emettere obbligazioni (al portatore o nominative) per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2412)

La S.p.a. – *Le Obbligazioni*

DEROGHE AL LIMITE DI EMISSIONE

Il limite del primo comma può essere superato quando le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di **investitori professionali soggetti a vigilanza**, i quali, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni sottoscritte, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali (art. 2412, II comma).

Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata **da società con azioni quotate** in mercati regolamentati, limitatamente alle **obbligazioni destinate ad essere quotate** negli stessi o in altri mercati regolamentati (art. 2412, V comma).

La S.p.a. – *Assemblea*

SOCIETA' PRIVE DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Modello tradizionale e monistico) (art. 2364)

L'assemblea <u>ordinaria</u>:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

SOCIETA' CON CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Modello dualistico) (art. 2364-*bis*)

L'assemblea <u>ordinaria</u>:

- nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- delibera sulla distribuzione degli utili;
- nomina il revisore.

La S.p.a. – *Assemblea*

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA (art. 2365)

⇨

Delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (es. assegnazione di azioni ai dipendenti, emissione di obbligazioni convertibili, revoca dello stato di liquidazione, approvazione della proposta di concordato preventivo).

La S.p.a. – *Assemblea*

MATERIE DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELEGABILI DALLO STATUTO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO (art. 2365, II)

⇨

- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- fusione delle società possedute interamente o almeno al 90%;
- indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La S.p.a. – *Amministrazione e controllo*

MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- TRADIZIONALE o LATINO
- MONISTICO (di derivazione anglosassone)
- DUALISTICO (di derivazione germanica)

CONTROLLO

E' stato introdotto il principio della separazione dei controlli: il controllo contabile spetta ad un revisore esterno mentre quello avente ad oggetto la legalità e la correttezza dell'amministrazione spetta al collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato per il controllo sulla gestione.

La S.p.a. – *Amministrazione e controllo*

	SISTEMA TRADIZIONALE	*SISTEMA DUALISTICO*	*SISTEMA MONISTICO*
Amministrazione	**Organo di amministrazione** (Amministratore unico o Cda) Nominato dall'Assemblea	**Consiglio di gestione** Nominato dal Consiglio di Sorveglianza	**Consiglio di amministrazione** Nominato dall'Assemblea
Controllo	**Collegio sindacale** Nominato dall'Assemblea	**Consiglio di sorveglianza** Nominato dall'Assemblea	**Comitato per il controllo sulla gestione** Nominato nell'ambito del C.d.A.
Controllo contabile	**Revisore/Società di revisione** (società di revisione per le società "aperte") Nominati dall'Assemblea	**Revisore/Società di revisione** (società di revisione per le società "aperte") Nominati dall'Assemblea	**Revisore/Società di revisione** (società di revisione per le società "aperte") Nominati dall'Assemblea

La S.p.a. – *Amministrazione e controllo*

SISTEMA TRADIZIONALE

Amministrazione

- gestione dell'impresa affidata **in modo esclusivo – art. 2380 bis -** a uno (*Amministratore Unico*) o più amministratori (*C.d.A.*) anche non soci, in carica per non oltre tre esercizi e rieleggibili, nominati dall'assemblea;
- il *C.d.A.* può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati).

Controllo

- controllo affidato al *Collegio sindacale* che vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
- composto da 3 o 5 componenti effettivi (soci o non soci), più 2 supplenti. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Min. Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Controllo contabile

- controllo contabile affidato a un *Revisore/Società di revisione* iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle "*società aperte*" è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili);
- Eccezione: le "società chiuse" che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono statutariamente affidare il controllo contabile al *Collegio sindacale* (in tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili).

La S.p.a. – *Amministrazione e controllo*

SISTEMA DUALISTICO

Amministrazione

- la gestione dell'impresa è affidata al *Consiglio di Gestione*;
- il *Consiglio di Gestione* è costituito da almeno 2 componenti (anche non soci) i quali restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili (salvo diversa disposizione statutaria)
- il potere di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, spetta al *Consiglio di Sorveglianza*.

Controllo

- il controllo è affidato al *Consiglio di Sorveglianza* che esercita alcune delle funzioni del collegio sindacale, approva il bilancio d'esercizio (anche il consolidato), riferisce per iscritto all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, almeno una volta all'anno;
- l'organo è composto da almeno 3 componenti (anche non soci) nominati dall'assemblea, i quali restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili (salvo diversa disposizione statutaria). Almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Controllo contabile

- il controllo contabile è affidato a un *Revisore*/*Società di revisione* iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle "*società aperte*" è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili). L'incaricato del controllo contabile è nominato dall'assemblea.

La S.p.a. – *Amministrazione e controllo*

SISTEMA MONISTICO

Amministrazione

- la gestione dell'impresa è affidata in via esclusiva al *Consiglio di Amministrazione*;
- almeno 1/3 dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci (e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati).

Controllo

- il controllo è esercitato dal *Comitato per il Controllo sulla Gestione*;
- il numero e la nomina dei suoi componenti spettano al C.d.a. (nelle "*società aperte*": almeno 3), salvo diversa disposizione dello statuto. I componenti sono scelti all'interno del C.d.a., tra gli amministratori che: 1) siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e di quelli di onorabilità e professionalità fissati dallo statuto; 2) non appartengano al comitato esecutivo; 3) non siano titolari di deleghe o cariche particolari. Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Controllo contabile

- il controllo contabile è affidato a un *Revisore*/*Società di revisione* iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle "*società aperte*" è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili). L'incaricato del controllo contabile è nominato dall'assemblea.

La S.p.a. – *Amministrazione e controllo – Controllo contabile*

Nozione di controllo contabile (art. 2409 ter):

- Verifica almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità
- Verifica della conformità a legge e alle scritture contabili del bilancio

Soggetto cui spetta il controllo:

⇨ SOCIETA' CHIUSE ⇨ E' esercitato da un singolo revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nell'ambito del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

⇨ SOCIETA' APERTE ⇨ E' sempre esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Sistemi alternativi

- Sistema tradizionale
  - Assemblea
  - Amministratori (consiglio di amministrazione)
  - Collegio sindacale
  - Eventuale revisore
- Sistema dualistico
  - Assemblea
  - Consiglio di sorveglianza
  - Consiglio di gestione
  - Necessario revisore
- Sistema monistico
  - Assemblea
  - Consiglio di amministrazione
    - Comitato di controllo interno (amministratori indipendenti)
  - Necessario revisore

Sistema tradizionale

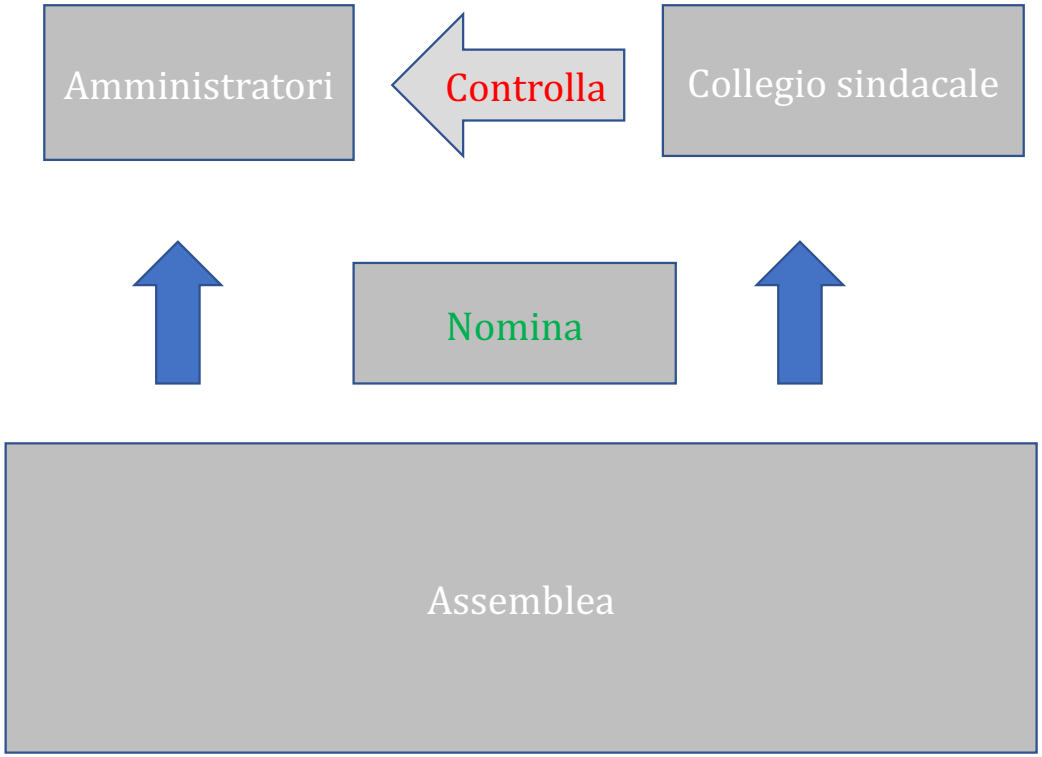

Sistema dualistico

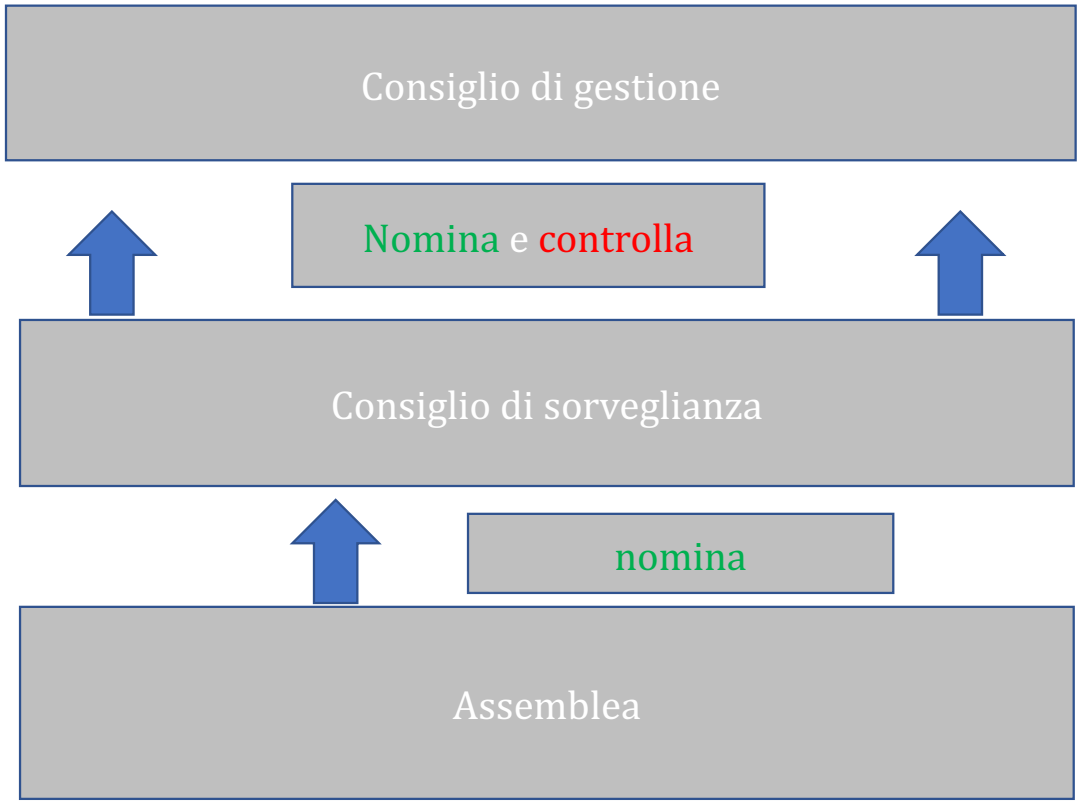
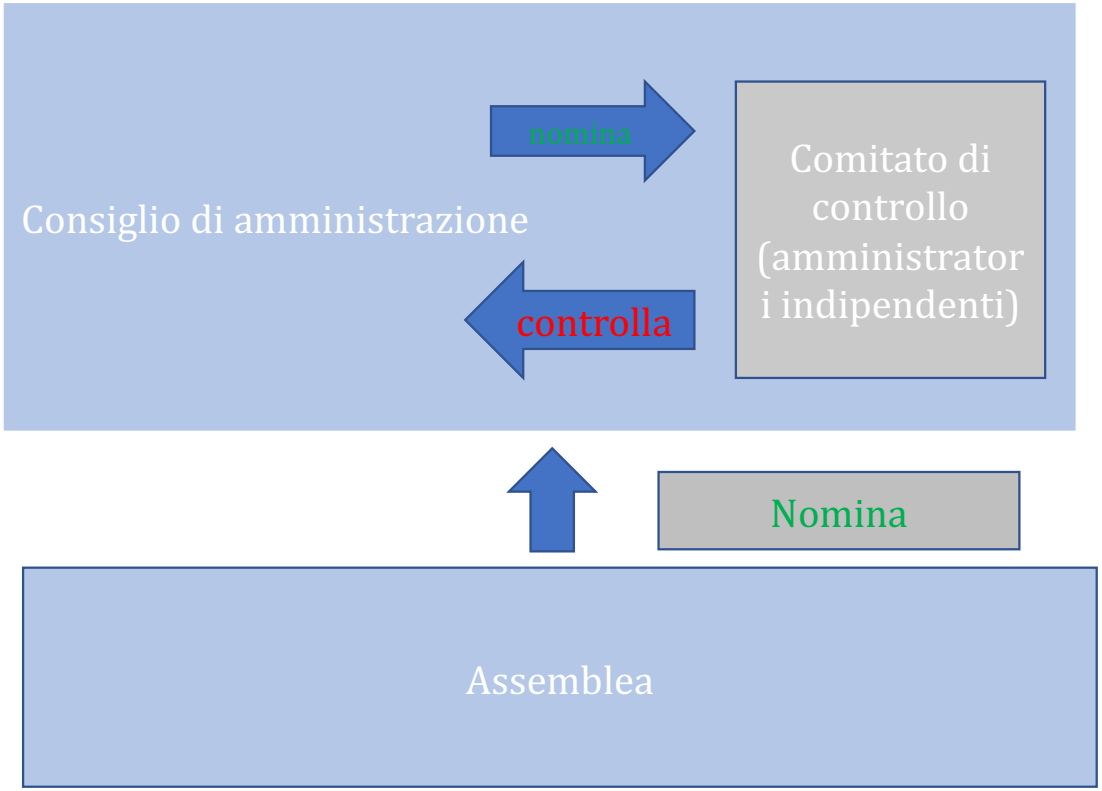
Sistema monistico